



Venerdì 15/01/2021

## Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2021

A cura di: Meli e Associati

Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto "plafond" tramite cui possono acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo "solare" (alternativo a quello "mobile") dal 1° gennaio 2021 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza applicazione dell'IVA nel limite di un importo (cosiddetto "plafond") corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2020).

Già dallo scorso gennaio 2020 non vi è più l'obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all'Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l'esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza applicazione dell'IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n. 633/72.

Ricordiamo che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell'operazione e di esigibilità dell'imposta, anche se la fattura può essere "differita" al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972).

Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell'operazione che si cristallizza il consumo del plafond.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell'operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi quindi è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione o del pagamento.

È

Nuovi controlli dal 2021

La Legge di Bilancio 2021 (all'art.1, commi 1079-1083) ha introdotto un nuovo meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni di intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.

L'Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di trasmettere dichiarazioni di intento all'Agenzia Entrate. Inoltre, qualora nella fattura elettronica



sia riportato il numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di InterscambioÂ inibirÃ lâ€™emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilitÃ ai fini IVA secondo lâ€™articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/72, evitando che il prestatore si trovi inconsapevolmente coinvolto nel tentativo di frode commesso dal cessionario/committente.

Le modalitÃ attuative della norma saranno fissate da uno specifico Provvedimento.